

**REGIONE UMBRIA – L.R. 14 giugno 1994, n. 17: Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.**

(B.U.R. 22 giugno 1994, n. 27)

**Art. 1 - Regolamenti comunali**

1. I Comuni predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti comunali per il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale e per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto conto:

- a) dell'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
- b) della distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di provincia della più vicina stazione ferroviaria, nonché della distanza delle frazioni tra di loro e dal comune centro;
- c) della frequenza, della destinazione, nonché della capienza dei mezzi di trasporto pubblico;
- d) dei servizi effettuati dalle ferrovie dello Stato e dalle ferrovie commissariali governative e dagli autoservizi di linea nel territorio comunale;
- e) delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali, che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe.

2. I Comuni predispongono i regolamenti comunali per il servizio di taxi con natanti e per il servizio di noleggio di natanti con conducenti in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto conto:

- a) della frequenza dei servizi pubblici di linea effettuati nei territori comunali;
- b) della domanda dell'utenza e della capienza dei mezzi di trasporto pubblico;
- c) della disponibilità di strutture di attracco;
- d) della competenza dell'Amministrazione della navigazione interna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

3. I regolamenti comunali di cui al comma primo sono soggetti al solo riscontro di legittimità del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 45, comma primo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 [1].

(1) Comma sostituito dall'art. 6, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.

**Art. 2 - Commissione consultiva regionale [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

**Art. 3 - Commissione consultiva comunale [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

**Art. 4 - Commissione provinciale per la formazione e la conversazione dei ruoli [1]**

1. Ciascuna Provincia costituisce la commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all'art. 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la quale: [2]

a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti indicati all'art. 6;

b) verifica, alla scadenza di ogni quinquennio, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), nei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 5; [3]

c) accerta mediante apposito esame l'idoneità professionale dei candidati;

d) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione nel ruolo e lo trasmette alle Camere di commercio competenti per territorio.

2. La commissione provinciale è composta da: [4]

a) un dirigente dell'Ufficio viabilità e trasporti, che la presiede, nominato dalla Provincia; [5]

b) un esperto nel settore nautico designato dalla Provincia; [6]

c) un rappresentante delle Camere di commercio dell'Umbria;

d) un rappresentante degli uffici provinciali della Motorizzazione civile;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

f) un rappresentante dell'Unione Province italiane;

g) tre esperti in discipline giuridiche ed amministrative designati dalle Associazioni: FITA - CNA; Confartigianato - Trasporti e Lega cooperative.

3. I componenti della commissione durano in carica per il periodo della durata in carica del Consiglio provinciale e possono essere sostituiti in ogni momento per iniziativa dell'ente e dell'associazione che li ha designati. [7]

4. In sede di prima applicazione la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via ordinaria la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'avvio di ciascuna legislatura.

5. Fino alla costituzione della predetta commissione nei termini di cui al precedente comma, rimane in funzione la commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 luglio 2000, n. 138. [8]

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Provincia. [9]

(1) Rubrica modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

(2) Alinea modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

(3) Lettera modificata dall'art. 1, comma 3, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

(4) Alinea modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

(5) Lettera modificata dall'art. 1, comma 5, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

(6) Lettera modificata dall'art. 1, comma 6, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

(7) Comma modificato dall'art. 1, comma 7, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

(8) Comma modificato dall'art. 1, comma 8, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

(9) Comma modificato dall'art. 1, comma 9, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

## **Art. 5 - Istituzione del ruolo regionale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea**

1. E' istituito presso ogni Camera di commercio ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni:

a) conducenti di autovetture;

b) conducenti di motocarrozze;

c) conducenti di natanti;

d) conducenti di veicoli a trazione animale.

3. E' ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

4. L'iscrizione a ruolo è subordinata al pagamento a favore della Camera di commercio, competente per territorio, dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49.

#### **Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea**

1. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 5 l'aspirante deve dimostrare:

- a) assenza di carichi pendenti;
- b) assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- c) assenza di provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze, di cui alla presente legge;
- d) non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- f) possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozze;
- g) possesso del titolo professionale, di cui al decreto del Ministero dei trasporti 5 febbraio 1986, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;
- h) di non aver superato i 60 anni per le sezioni riservate ai conducenti di autovetture, motocarrozze e natanti, ovvero gli anni 70 per la sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale. [1]
- i) di essere residente in uno dei Comuni della regione Umbria. [2]

(1) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 15, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.

#### **Art. 7 - Modalità per l'iscrizione nel ruolo**

1. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame di idoneità da parte della commissione provinciale di cui all'art. 4. L'aspirante deve presentare alla commissione provinciale domanda su carta legale con firma autenticata nella quale sono indicate le generalità, la residenza, la cittadinanza, il codice fiscale, nonché il titolo di studio posseduto. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6. [1]

2. Il certificato di iscrizione al ruolo è rilasciato dalla Camera di commercio competente territorialmente.

(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

#### **Art. 8 - Materie d'esame**

1. L'esame di idoneità di cui all'art. 7 consiste nella soluzione di domande a quiz a risposte multiple sulle seguenti materie: [1]

- a) nozioni di geografia fisica e stradale dell'Umbria e delle regioni limitrofe, nonché toponomastica della regione Umbria;
- b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- c) regole per l'accesso alla professione e suo esercizio;
- d) norme per il collaudo, l'immatricolazione, nonché la manutenzione dei veicoli, anche ai fini della tutela dell'ambiente;
- e) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di circolazione, sicurezza della circolazione, prevenzione degli incidenti;
- f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti;
- g) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.

(1) Alinea modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.

### **Art. 9 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza**

1. I Comuni procedono alla sospensione, alla revoca e alla decadenza delle licenze o autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono sospese per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare:

a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza;

b) sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dai casi previsti all'art. 10, commi 1 e 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

c) interrompa il servizio senza giustificato motivo;

d) non applichi le tariffe in vigore.

3. La licenza e l'autorizzazione sono revocate qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati al comma 2.

4. L'atto cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro sessanta giorni dall'accertamento del comportamento inadempitivo, con termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni. L'Amministrazione si pronuncia in via definitiva entro i successivi trenta giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma 4.

### **Art. 10 - Sanzioni amministrative per il servizio di taxi**

1. L'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi o del suo sostituto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è punita con la sospensione dal servizio di giorni trenta.

2. Per la sospensione di cui al comma 1 provvedono i Comuni con il procedimento di cui al comma 5 dell'art. 9 della presente legge.

### **Art. 11 - Norma transitoria**

1. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo dei soggetti di cui all'art. 6, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, si fa riferimento alla deliberazione regionale 3 marzo 1993, n. 884, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, n. 15 del 31 marzo 1993.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **Art. 12 [1]**

1. Le funzioni delegate con la presente legge alle Province sono finanziate mediante lo stanziamento definito annualmente con legge di bilancio sul cap.

3126, denominato "Contributo regionale agli enti locali nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di servizi pubblici di trasporto regionale".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 15 gennaio 2001, n. 4.